
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO

n. 140 del 04.12.2020

Approvazione schema accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 tra il Consorzio LaMMA, l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n° . 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n° . 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs 50/2016 "Principi comuni in materia di esclusione di concessioni, appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni Aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico";

Preso atto:

- che i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) n. 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".

- che i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:

- l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;

- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- che le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
- che le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

Appurato che LaMMA e CNR-IGG condividono l'interesse di implementare attività di ricerca sperimentale per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente costiero;

Rilevata la conseguente e comune volontà delle Parti, nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, di sviluppare attività legate agli impatti dei cambiamenti climatici a scala regionale e misure per la resilienza e il contrasto”;

Visto lo schema di accordo di collaborazione;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere con Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Geoscienze e Georisorse, C.F. 80054330586 avente ad oggetto "attività di ricerca sperimentale per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente costiero";
2. di dare atto che la decorrenza dell'accordo di cui al punto 1) prende avvio alla sottoscrizione dello stesso e cessa il 30.06.2022;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 15 della Legge 241/90 e Art. 5 c. 6 del D.Lgs. 50/16

TRA

CONSORZIO LaMMA - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile

E

IGG - CNR - Istituto di Geoscienze e Georisorse

Il Consorzio "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA" - C. F. 94152640481, di seguito denominato Consorzio, con sede in Via Madonna del Piano n. 10 – 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze il 04.06.1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico del Consorzio nominato con decreto P.G.R.T n. 108 del 07.06.2013 autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

E

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Geoscienze e Georisorse (di seguito CNR-IGG), C.F. 80054330586, con sede in Pisa, Via Moruzzi n. 1, rappresentato dal Dott. Antonello Provenzale, nato a Vercelli il 24/11/1958 il quale interviene nella sua qualità di Direttore e Legale Rappresentante, autorizzato in virtù del provvedimento CNR n. 35 del 20.03.2020, ad impegnare per il presente atto formalmente e legalmente l'Istituto.

PREMESSO

- Che il LaMMA svolge le attività indicate all'art. 4, comma 1, della legge n. 39 del 2009 e s.m.i. a supporto delle attività istituzionali dei propri Soci e ha tra i propri compiti istituzionali le attività inerenti l'analisi della climatologia regionale a diversi livelli spaziali e temporali per la migliore comprensione dei cambiamenti in corso;
- l'IGG ha tra i propri compiti istituzionali la conservazione, gestione e uso sostenibile delle risorse geologiche e naturali, della stima e riduzione della pericolosità geologica e ambientale e della stima e mitigazione dei rischi associati ai cambiamenti globali;
- È interesse del LaMMA proseguire il progetto di "Attività di ricerca sperimentale per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente costiero" riportato nel Piano delle attività per l'anno 2020 e pluriennale 2020-2022;
- L'IGG ha interesse a cooperare allo svolgimento delle attività del suddetto progetto in quanto opera in ambito di ricerca e sviluppo di modelli di gestione e uso sostenibile delle risorse geologiche e naturali;
- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che le Parti, coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono perseguire, in collaborazione, l'attuazione del progetto legato agli impatti dei cambiamenti climatici a scala regionale e misure per la resilienza e il contrasto.

CONSIDERATO

- che il presente accordo soddisfa tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma, 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità dei soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici di ciascuna;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse ed allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Cooperazione.

Art. 2

Oggetto

1. Oggetto della cooperazione è l'attività relativa alla realizzazione del progetto: "Attività di ricerca sperimentale per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente costiero"
2. L'attività progettuale ha come principali finalità:
 - Modellistica dei processi di erosione costiera in Toscana
 - Analisi dei dati e dei risultati modellistici relativi all'erosione costiera

I cui prodotti attesi sono:

- Modelli di erosione costiera validati sulle coste toscane
- Mappe di rischio di erosione in diversi scenari climatici e ambientali
- Relazione finale sulle attività realizzate

Art. 3

Referenti dell'attività

Il referente dell'esecuzione dell'Accordo per il LaMMA è il Dott. Carlo Brandini, il referente per l'IGG è il Dott. Antonello Provenzale

Art. 4

Attività ed impegni reciproci

1. L'IGG si impegna a:
 - Svolgere le attività previste nell'allegato tecnico.
 - Mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività congiunte comunicando, una volta sottoscritto l'accordo, i nominativi del personale, sia esso strutturato o con contratti a termine, impegnati nelle attività inerenti l'accordo.
 - Presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, compreso la quota di cofinanziamento al termine dell'attività o comunque nel momento in cui abbiano

necessità di un pagamento intermedio. La rendicontazione deve essere corredata di un foglio di calcolo con gli importi complessivi e copie dei singoli giustificativi, con allegata una dichiarazione del Direttore di conformità dei documenti allegati e di imputazione al presente accordo.

2. Il LaMMA si impegna a:

- Svolgere le attività descritte nell'allegato.
- Mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività congiunte comunicando, una volta sottoscritto l'accordo, i nominativi del personale impegnato nelle attività tecniche inerenti l'accordo e i referenti gestionali.
- Ad erogare un contributo secondo i termini ivi previsti.

Art. 5

Durata

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza il 30/06/2022.

Laddove sia necessario proseguire le attività per il completamento del progetto potrà essere prorogato con atto scritto nella misura strettamente necessaria alla conclusione dello stesso e fino ad un massimo di 6 mesi e comunque non oltre il 30/06/2022 senza oneri aggiuntivi per il Consorzio LAMMA.

Art. 6

Oneri finanziari e rimborso spese

1. L'allegato A al presente decreto riporta lo schema di budget redatto stimando i costi che saranno sostenuti dal Consorzio LAMMA e dal CNR-IG. Le spese ammissibili sono:
 - a. Le spese per il personale, sia strutturato che con contratto di lavoro legato al presente accordo, impegnato nel progetto
 - b. spese per missioni e partecipazioni a convegni strettamente inerenti le attività del presente accordo,
 - c. spese per la pubblicazione e divulgazione dei risultati delle attività
 - d. acquisto di materiale non inventariabile necessario alla realizzazione delle attività,
 - e. acquisto di materiale inventariabile
 - f. spese generali forfettarie nella misura del 3% delle spese dalla lettera a. alla lettera d.
2. In relazione all'esecuzione del progetto è riconosciuta al CNR-IGG, in base a quanto emerge dall'analisi del precedente punto 1, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari a € 30.000,00 fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e non soggetta peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.
3. I costi di cui al punto 1 sostenuti da CNR-IGG, a titolo di cofinanziamento, sono pari ad € 3.000,00 fuori campo di applicazione IVA.
4. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

5. Il rimborso quantificato al precedente comma verrà corrisposto in due rate con riserva di conguaglio da effettuarsi in fase di erogazione dell'ultima rata annuale o della prima dell'anno successivo, tenuto conto dei costi effettivi debitamente documentati.
6. Alla sottoscrizione del presente accordo è prevista l'erogazione di 20.000,00 € quale importo previsto per l'attività 2020. Il saldo a chiusura delle attività e a seguito della consegna dei prodotti di cui all'allegato tecnico e della consegna del rendiconto delle spese sostenute. Se richiesto via PEC da IGG può essere previsto un pagamento intermedio al termine del primo semestre del 2021.

Art. 7

Proprietà dei risultati

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti. In questa ottica le pubblicazioni che riguardano attività congiunte che derivano da attività a valere sul presente accordo devono essere concordate tra i referenti di cui al precedente art.3. Tale disposizione si applica anche nel caso di interruzione anticipata del presente accordo di cui al successivo art. 11.

Art. 8

Trattamento Dati personali

Le parti, in ottemperanza delle norme di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D. Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ss.mm.ii., delle rispettive normative e regolamentazioni regionali in materia di privacy, nonché uniformandosi al rispetto delle disposizioni regolamentari e ai pareri dell'Autorità di Garanzia preposta in materia ed in relazione alla tipologia di possibili trattamenti di dati effettuati, si impegnano a favorire lo scambio di informazioni attraverso modalità adeguate ed utili ad attendere con continuità, tempestività e completezza agli adempimenti di rispettiva competenza. Le parti rinviando ad appositi accordi di *data protection* l'individuazione e la regolamentazione dei ruoli GDPR.

Art. 9

Controversie

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente.

Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale dell'IGG coinvolto nelle attività e il LaMMA.

Art. 10

Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 11

Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di interrompere la realizzazione del progetto di cui all'oggetto e di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con PEC. In tal caso il recesso non ha effetto per le attività eseguite o in corso di esecuzione e il LaMMA si impegna a corrispondere a CNR-IGG l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata interruzione del rapporto.

Art. 12

Spese contrattuali e di registrazione

Le Parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa – parte II del DPR 131 del 26.04.1986.

L'imposta di bollo è assolta dal CNR-IGG.

Art. 13

Norme finali

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/90.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Consorzio LAMMA

Dott. Bernardo Gozzini

per il CNR – IGG

Dott. Antonello Provenzale

ALLEGATO A - Budget

1. Schema di Budget per Ente

ENTE	Contributo in-Kind	Contributo Economico	TOTALE per PROGETTO
LAMMA	€3.000,00	€ 30.000,00	€ 33.000,00
CNR-IGG	€ 3.000,00	€ 0	€ 3.000,00
TOTALE	€ 6.000,00	€ 30.000,00	€ 36.000,00

Il Contributo economico del LAMMA in favore del CNR-IGG, di cui all'art. 6, è pari a 30.000,00 €:

- 12.000,00 € per l'esercizio 2020 a favore del CNR-IGG
- 10.000,00 € per l'esercizio 2021 a favore del CNR-IGG.
- 8.000,00 € per l'esercizio 2022 a favore del CNR-IGG

L'IGG comunicherà la suddivisione delle voci di spesa nel momento del rendiconto delle spese sostenute. I rendiconti sono previsti al 30/06/2021 e a chiusura dell'accordo per l'erogazione del saldo del contributo.